

Ricorso proposto l'8 novembre 2010 — Seikoh Giken/UAMI — (SG SEIKOH GIKEN)**(Causa T-519/10)**

(2011/C 13/61)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Kabushiki Kaisha Seikoh Giken (Matsudo-shi, Giappone) (rappresentanti: G. Marín Raigal, P. López Ronda e G. Macías Bonilla, lawyers)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Seiko Kabushiki Kaisha (Chuo-ku, Giappone)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 agosto 2010, procedimento R 1553/2009-1;
- respingere interamente l'opposizione alla registrazione del marchio proposta in relazione ai prodotti della classe 25;
- disporre che il convenuto autorizzi la registrazione del marchio richiesto;
- condannare il convenuto alle spese del presente procedimento; e
- condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del presente procedimento, qualora diventi parte interveniente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «SG SEIKOH GIKEN» per prodotti delle classi 3, 7 e 9 — domanda di marchio comunitario n. 908461.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione del marchio comunitario n. 2390953 del marchio denominativo «SEIKO», per prodotti e servizi delle classi 1-42.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: la ricorrente considera che la decisione impugnata della prima commissione di ricorso è contraria alle disposizioni del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009 (in prosieguo: il «RMC»), in quanto è fondata su un'errata e fuorviante interpretazione nonché su un'inadeguata attuazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del RMC e relativa giurisprudenza applicabile.

Ricorso proposto il 10 novembre 2010 — Comunidad Autónoma de Galicia/Commissione**(Causa T-520/10)**

(2011/C 13/62)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrente: Comunidad Autónoma de Galicia (Santiago de Compostela, Spagna) (rappresentanti: S. Martínez Lage e H. Brokelmann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione 29 settembre 2010, N178/2010, con cui si autorizza la compensazione per servizio pubblico a favore dei produttori di energia elettrica in Spagna, e
- condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nel presente procedimento è la medesima della causa T-484/10, Gas Natural FENOSA SDG/Commissione.

A sostegno delle sue richieste la ricorrente deduce i seguenti motivi:

- violazione dei diritti procedurali garantiti dall'art. 108, n. 2, TFUE, nonché dell'art. 6, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽¹⁾, in quanto la Commissione non ha avviato il procedimento d'indagine formale, cui è tenuta ogniqualvolta sussistano seri dubbi attinenti alla compatibilità dell'aiuto in esame con il mercato comune.

- Violazione del regolamento (CE) del Consiglio 23 luglio 2002, n. 1407, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera ⁽²⁾.

- Violazione del 106, n. 2, TFUE, in quanto non ricorrono i presupposti di necessità e proporzionalità richiesti dalla disposizione in parola per autorizzare l'aiuto di cui trattasi, concesso dalle autorità spagnole per compensare il maggior costo risultante dalla prestazione di un servizio pubblico.
- Violazione dell'art. 34 TFUE, poiché l'aiuto di cui trattasi costituisce una misura di effetto equivalente, che non può essere giustificata ai sensi dell'art. 36 TFUE a causa della necessità di assicurare la fornitura di elettricità.
- L'aiuto di cui trattasi costituisce un cumulo indebito dell'aiuto concesso all'industria carboniera nel periodo 2008-2010, contrariamente a quanto previsto all'art. 8, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 23 luglio 2002, n. 1407, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera ⁽³⁾, e provoca una grave distorsione della concorrenza nel settore dell'elettricità, ignorando quanto disposto all'art. 4, lett. d) e lett. e) del medesimo testo.
- Violazione degli artt. 11 e 191 TFUE e 3, n. 3, TUE, in quanto la decisione impugnata, a parere del ricorrente, non tiene conto degli effetti pregiudizievole che la medesima avrebbe sull'ambiente.

Da ultimo, la ricorrente lamenta la lesione del diritto di proprietà sancito dall'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 83, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 205, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 205, pag. 1.

Ricorso proposto l'8 novembre 2010 — Hell Energy/UAMI — Hansa Mineralbrunnen (HELL)

(Causa T-522/10)

(2011/C 13/63)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hell Energy Magyarország kft (Budapest, Ungheria) (rappresentante: M. Treis, lawyer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Hansa Mineralbrunnen GmbH (Rellingen, Germania)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (mar-

chi, disegni e modelli) 5 agosto 2010 nel procedimento R 1517/2009-1;

- consentire la registrazione della domanda di marchio comunitario n. 5937107, e
- condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del presente procedimento e a quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di opposizione.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «HELL», per prodotti della classe 32 — Domanda di marchio comunitario n. 5937107

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione del marchio comunitario n. 5135331 de marchio denominativo «Hella», per prodotti della classe 32

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: la ricorrente ritiene che la decisione impugnata sia contraria all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso e la divisione di opposizione hanno errato nelle loro decisioni rilevando un rischio di somiglianza.

Ricorso proposto l'8 novembre 2010 — Interkobo/UAMI — XXXLutz Marken (mybaby)

(Causa T-523/10)

(2011/C 13/64)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Interkobo Sp. z o.o. (Łódź, Polonia) (rappresentante: avv. R. Skubisz, radca prawny)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: XXXLutz Marken GmbH (Wels, Austria)

Conclusioni della ricorrente

- annullare in toto la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 settembre 2010 emessa nel caso R 88/2009-4;